DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1983

relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Lussemburgo per le spese dell'esercizio 1977 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/49/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che il Lussemburgo ha inviato alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1977 e che la Commissione ha effettuato le verifiche in loco, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti, per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), la decisione di liquidazione comprende, da un lato, la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, e, dall'altro, la determinazione dell'importo dei mezzi finanziari comunitari ancora disponibili in ciascuno Stato membro;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse ed intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, pari a 5 149 799 Flux, non rientra in queste due categorie, e non può, di conseguenza, essere finanziata; che lo Stato membro è stato informato dettagliatamente di questa detrazione ed ha potuto esprimere la propria posizione al riguardo;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/80 (5), le spese relative a queste misure sono imputate per il 60 % alla sezione garanzia e per il 40 % alla sezione orientamento del FEAOG; che dette misure hanno valore di interventi, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, e costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento; che di conseguenza è necessario effettuare la liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG comprendendo le spese della sezione orientamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il totale delle spese imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per il Lussemburgo, per l'esercizio 1977, ammonta a 396 167 499 Flux, come risulta dall'allegato I.

2. L'importo riconosciuto a carico del FEAOG, conformemente al regolamento (CEE) n. 1078/77, ammonta a 2 944 319 Flux, come risulta dall'allegato II.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 18.

Articolo 2

I mezzi finanziari disponibili alla fine del 1977 ammontano a 40 088 978 Flux come risulta dall'allegato I, e a 55 681 Flux in conformità all'allegato II.

Articolo 3

Il Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1977

		(Flux)
1. Disponibilità dopo la liquidazione dell'esercizio 1976		11 756 476
2. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1977		424 500 000
3. Totale per la copertura delle spese dell'esercizio 1977		436 256 467
4. Spese riconosciute per l'esercizio 1977 (1) :		
a) spese dichiarate	401 317 288	
b) spese non riconosciute :	5 149 799	
— incluse le riserve dell'esercizio 1976	—	
— di cui la decisione definitiva è riservata all'esercizio 1978	—	
c) spese riconosciute		396 167 489
5. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1977		40 088 978

(1) Non incluse le spese risultanti dalle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1078/77.

ALLEGATO II

Liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG per l'esercizio 1977, in virtù del regolamento (CEE) n. 1078/77

	(Flux)	
1. Anticipi ricevuti per l'esercizio 1977		3 000 000
2. Spese effettuate per l'esercizio 1977 e riconosciute a carico del FEAOG :		2 944 319
di cui sezione garanzia	1 766 591	
di cui sezione orientamento	1 177 728	
3. Disponibilità dopo la liquidazione dei conti dell'esercizio 1977		55 681